



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 137 del 20/09/2012

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. Posta Piana 1.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

- con nota prot. n. 882 del 19/02/2010 il Servizio Ambiente della Provincia di Bari ha comunicato alla Società Inergia s.p.a. di aver provveduto, in attuazione della Legge n. 148/2004, istitutiva della Provincia di Barletta Andria Trani, alla trasmissione del carteggio relativo al procedimento in oggetto alla neo costituita Provincia;
- con nota prot. n. 11275 del 16/06/2010 questo Settore ha rappresentato alla Provincia di Bari e, per conoscenza, alla Società proponente che, dall'esame del carteggio trasmesso, non risultava presente alcuna nota di richiesta di attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. da parte della Società stessa, né tantomeno di avvio del medesimo procedimento da parte della Provincia di Bari;
- con note, acquisite agli atti della Provincia di Barletta Andria Trani al protocollo n. 16122 del 12/08/2010 e n. 16387 del 17/08/2010, la Società istante ha trasmesso copia della richiesta di attivazione della procedura di cui trattasi, datata 31/07/2007, depositata presso il Settore Ambiente della Provincia di Bari e presso l'Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia da parte del Sig. Onorio Onori, Amministratore Delegato della Società Inergia s.p.a., avente sede legale in Roma alla Via del Tritone n. 125 e relativa alla costruzione e all'esercizio di un parco eolico, costituito da 23 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 2,5 MW e potenza complessiva pari a 57,5 MW, denominato "Posta Piana 1", da realizzarsi nel Comune di Canosa di Puglia, alla Località "Posta Piana";

CONSIDERATO CHE

- la Provincia di Barletta Andria Trani ha acquisito dalle Province madri (Bari e Foggia) le proposte progettuali di impianti eolici ricadenti nel proprio territorio ad esaminarsi nel rispetto dell'allora vigente R.R. 4 ottobre 2006, n. 16 e della L.R. 31 dicembre 2007, n. 40 che subordinava la connessa valutazione alla previa approvazione dei P.R.I.E. (Piano Regolatore Impianti Eolici) di competenza comunale;

PRESO ATTO CHE

- con sentenza n. 344 del 26/11/2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16 della L.R. n. 40 del 2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14, commi nn. 2 e 7 del Regolamento 04/10/2006, n. 16, nonché l'art. 3, comma 16 della L.R. n. 40 del 2007, nella parte in cui rinvia alle restanti disposizioni del Regolamento n. 16/2006, talché la Provincia di Barletta Andria Trani ha dovuto procedere ad una preliminare verifica della presenza, nei fascicoli trasmessi, della documentazione essenziale per disporre l'avvio dei procedimenti in coerenza con il mutato quadro

normativo e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze;

• in seguito, in data 10 settembre 2010, è stato emanato, in applicazione del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 (G.U. n. 219 del 18/09/2010) contenente le Linee Guida nazionali per le rinnovabili;

VISTA

• la nota n. 3401 del 27/01/2011 con la quale questo Ufficio ha chiesto alla Società proponente, per poter procedere ad un primo esame della documentazione in atti secondo un ordine cronologico di deposito dei progetti, di trasmettere la seguente documentazione:

- dichiarazione importo progettuale ai fini della definizione degli oneri istruttori;
- versamento oneri istruttori calcolato ai sensi della L.R. 17/2007;
- comprovazione deposito della proposta progettuale presso il Comune in cui ricade l'intervento con relativa attestazione di avvenuta affissione all'Albo Pretorio comunale;
- acquisizione di eventuali osservazioni di cittadini, associazioni, soggetti terzi e/o controinteressati pervenute al Comune;
- parere di competenza dell'Ente locale;
- riscontro della pubblicazione dell'annuncio di deposito sul B.U.R. Puglia di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- dichiarazione del progettista circa la eventuale collocazione/interferenza del parco eolico con aree protette e/o siti della Rete Natura 2000;
- elenco delle relazioni e degli elaborati grafici da ritenere validi ai fini del prosieguo dell'istruttoria, con specifica di dettaglio, per ciascuno di essi, della data di elaborazione o della data di revisione/aggiornamento/integrazione;
- elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento;
- la nota, acquisita agli atti della Provincia di Barletta Andria Trani al prot. n. 7639 del 03/03/2011, con la quale la Società istante ha trasmesso parte della documentazione integrativa richiesta da questo Ente con la su-citata nota n. 3401 del 27/01/2011;
- la nota n. 10492 del 25/03/2011 con la quale questo Settore ha sollecitato la Società proponente alla trasmissione dei documenti preliminari richiesti con nota n. 3401 del 27/01/2011, riscontrata solo in parte dalla stessa Società;

PRESO ATTO della nota, acquisita agli atti di questo Ente al protocollo n. 15751 del 09/05/2011, anticipata a mezzo fax in atti al prot. n. 15364 del 05/05/2011, con la quale il Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Canosa di Puglia ha espresso "parere favorevole in linea urbanistico/paesaggistica per l'intervento in oggetto" e, contestualmente, ha trasmesso:

- attestazione della destinazione urbanistica delle particelle interessate dalla proposta progettuale di cui trattasi, in base alla "Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P" approvata con D.G.R. n. 934 del 04.06.2009 e con D.C.C. n. 37 del 30.07.2009 (c.d. Secondi Adempimenti al PUTT/P) e in base a al Piano Regolatore Impianti Eolici (P.R.I.E.) adottato con D.C.C. n. 34 del 17.06.2010;
- copia della nota di richiesta da parte della Società di cui trattasi di attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. relativa al progetto in oggetto;
- avviso di deposito del progetto di cui trattasi presso il Comune con attestazione di pubblicazione per 30 gg. consecutivi, dal 19/11/2007 al 18/12/2007, al n. 566 dell'Albo Comunale;
- nota del Responsabile dell'Ufficio Archivio e Protocollo del Comune di Canosa di Puglia attestante che durante il suddetto periodo di deposito non è pervenuta alcuna osservazione;
- nota a firma del Dirigente pro tempore del Settore Edilizia ed Attività Produttive nella quale, tra l'altro, è riportato che il progetto presentato è conforme agli indirizzi emanati dall'Ente e che le aree individuate per il posizionamento degli aerogeneratori rientrano tra quelle definite "eleggibili" dal PRIE del Comune di Canosa di Puglia;

VISTA

- la nota, acquisita agli atti di questa Provincia al protocollo n. 15968 del 10/05/2011, con la quale la Società istante ha trasmesso copia della richiesta di parere depositata presso il Comune di Canosa di Puglia e copia della richiesta di attestazione di avvenuta affissione all'Albo Pretorio Comunale;
- la stessa nota con la quale la Società ha dichiarato che la pubblicazione sul B.U.R. Puglia non è stata eseguita in quanto non prevista alla data di presentazione dell'istanza di cui trattasi;
- la nota, acquisita agli atti di questa Provincia al protocollo n. 18500 del 26/05/2011, con la quale il Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Canosa di Puglia, facendo seguito alla nota prot. n. 15751 del 09/05/2011, ha precisato che "il parere espresso è rilasciato fatti salvi i pareri, nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati di competenza di altri Enti, amministrazioni, Istituzioni (Statali, Regionali, Provinciali, Comunali) e fatte salve eventuali specifiche autorizzazioni per le occupazioni di proprietà private o di Enti";
- la nota, acquisita agli atti di questa Provincia al protocollo n. 21205 del 17/06/2011, con la quale la Società Inergia s.p.a. ha presentato osservazioni ex art. 12 L.R. 11/2001 e ss.mm. e ii., a seguito della pubblicazione sul B.U.R.P. n. 78 del 19/05/2011 dell'avviso di deposito dello Studio di Impatto Ambientale da parte della Società Apulia Energia s.r.l. relativo ad un parco eolico da realizzarsi in agro di Canosa di Puglia, evidenziando che:
 - la società Inergia s.p.a. ha presentato nella stessa zona due iniziative progettuali di impianti eolici con istanze del 31/07/2007 e 30/11/2007 (ampliamento del precedente progetto);
 - in pari data è stata depositata istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003;
 - tali progetti, ai sensi dell'applicazione delle nuove Linee Guida emanate dalla Regione Puglia, sono stati adeguati ed inseriti nel Sistema Informativo della Regione Puglia;Ciò posto, la Società proponente ha sottolineato che "Dall'esame della documentazione [...] si evince chiaramente la sovrapposizione, l'interferenza aerodinamica e di conseguenza la parziale incompatibilità, viste anche le necessarie distanze di rispetto tra diversi impianti, del progetto della Società Apulia Energia con quelli anteriormente presentati da Inergia [...]". Con stessa nota la Società istante ha invitato questa Provincia a procedere alla immediata istruttoria e valutazione dei progetti presentati e, contestualmente, a sospendere il procedimento relativo alla valutazione della proposta progettuale della Società Apulia Energia s.r.l.;
- la nota, acquisita agli atti della Provincia di Barletta Andria Trani al prot. n. 30205 del 10/08/200011, con la quale la Società istante ha sollecitato la conclusione del procedimento di cui trattasi;
- la nota n. 46847 del 10/11/2011 con la quale questo Settore ha trasmesso alla Società istante richiesta di chiarimenti formulata, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione in atti, dal Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali nella seduta del 26/10/2011;
- la nota n. 14748 del 09/03/2012 con la quale questo Settore ha comunicato alla Società istante, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, il preavviso di diniego dell'istanza di cui trattasi, non essendo pervenuto alcun riscontro alla su-citata richiesta di chiarimenti;
- la nota, acquisita agli atti di questa Provincia al protocollo n. 19058 del 28/03/2012, con la quale la Società proponente ha presentato osservazioni al preavviso di diniego dell'istanza di cui trattasi e, contestualmente, ha chiesto la sospensione dei termini di archiviazione del procedimento in oggetto;
- la nota n. 21731 del 10/04/2012 con la quale questo Settore ha comunicato alla Società Inergia s.p.a. che, in accoglimento delle controdeduzioni presentate con la su-citata nota, data la necessità di dar seguito alle attività istruttorie relativamente alle proposte progettuali presentate successivamente alla proposta in oggetto, avrebbe esaminato l'istanza proposta sulla base della documentazione già trasmessa e avrebbe portato all'attenzione del Comitato Tecnico Provinciale le eventuali integrazioni trasmesse prima della conclusione dell'iter istruttorio;

CONSIDERATA

- l'assegnazione del progetto di cui trattasi al Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali in data 21/09/2011;
- la riassegnazione della stessa proposta progettuale al Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali in data 16/02/2012;

VISTO il parere reso, con funzioni istruttorie, dal Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione V.I.A. nella seduta del 30/07/2012 agli atti della segreteria del Comitato, che, all'esito dell'esame di tutta la documentazione agli atti, così concludeva:

“...omissis...”

- Al punto A8 del Capitolo A (Criteri Generali) della Relazione Tecnica si afferma: “...nelle adiacenze del sito in oggetto non è presente, al momento, alcun impianto eolico”. Tale affermazione non esime la proponente a valutare gli impatti cumulativi quantomeno rispetto ad una proposta di parco eolico precedente a quella di Inergia;
- Per quanto riguarda la viabilità, al capitolo 3.3 Accessibilità si afferma “...si ritiene che l'accessibilità al sito non sia preclusa ad aerogeneratori di grande taglia, né ciò dovrebbe richiedere interventi pesanti sulla viabilità attualmente esistente. Tale problema sarà comunque adeguatamente affrontato in fase di progettazione esecutiva, interessando direttamente i costruttori di aerogeneratori e i trasportatori”;
- “Gli aerogeneratori sono distribuiti sul territorio rispettando delle distanze reciproche minime al fine di evitare interferenze aerodinamiche tra loro; per le macchine di cui è previsto l'utilizzo, ed in conseguenza delle caratteristiche del vento nella zona di installazione, si è fissata una distanza minima tra un aerogeneratore ed il successivo pari a 4-5 volte il diametro del rotore e quindi le macchine sono distanziate tra loro di almeno 400-500 metri”;
- La Relazione d'Impatto Ambientale è stata redatta secondo il Regolamento Regionale n. 16 del 4 ottobre 2006;
- Le Tavole 1÷16 sono state redatte sulla base del P.R.I.E. di Canosa, in via di approvazione;
- A pagina 131 della Relazione d'Impatto Ambientale, si parla di altezza totale dell'aerogeneratore pari a 135m, in contraddizione con quanto asserito in pagine precedenti, dove l'altezza della torre è di 100 m al mozzo e il diametro delle pale è di 100 m. Ciò porta ad un'altezza totale pari a 150 m;
- Vista la Relazione Geologica non si capisce dove la viabilità da eseguire o da adeguare, laddove è previsto uno sterro, possa interessare affioramenti rocciosi (cfr. Tav. 5 - Viabilità);
- Il distacco del rotore a seguito di incidente, proietterebbe lo stesso ad una distanza inferiore a 186 m;

A valle dell'analisi della documentazione presentata, restano insoluti i problemi evidenziati nell'analisi condotta dal Comitato nel 2011 (valutazione degli impatti cumulativi dovuti alla presenza di altro parco eolico od anche in riferimento al parco eolico Posta Piana 2 che ricade nello stesso territorio interessato dalla proposta Posta Piana 1; distanza relativa tra le pale eoliche del posta Piana 1; valutazione del flusso aerodinamico disturbato, ecc.).

Si propone pertanto che il parco eolico in esame sia sottoposto a V.I.A.”

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, sulla base della documentazione agli atti e in conformità alle conclusioni del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione V.I.A. - nella seduta del 30/07/2012, la proposta progettuale relativa alla realizzazione e all'esercizio di un parco eolico, costituito da 23 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 57,50 MW, denominato "Posta Piana 1", da realizzarsi nel Comune di Canosa di Puglia alla Località "Posta Piana", presentato dalla Società proponente INERGIA s.p.a., con sede legale in Roma alla Via del Tritone n. 125;

2) di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Società INERGIA s.p.a. con sede legale alla Via del Tritone n. 125 - 00187 Roma;
- al Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture per lo Sviluppo, Area Politiche per lo Sviluppo e l'innovazione della Regione Puglia, Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari;
- al Dirigente del Servizio Ecologia, Ufficio VIA/VAS, Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana, viale delle Magnolie n. 6/8 - Modugno (BA);
- al Sig. Sindaco del Comune di Canosa di Puglia, Via Giovanni Falcone n. 134, 76012 Canosa di Puglia (BT);

3) di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia;

4) di pubblicare la presente Determinazione, nella versione integrale, sul sito web della Provincia di Barletta Andria Trani, ovvero sull'Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del D. Lgs. n.152/06 e ss. mm. e ii.;

5) di comunicare che tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni di merito è depositata presso il Settore Ambiente, Energia, Aree Protette della Provincia BAT;

6) di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad oneri ed impegno di spesa a carico del bilancio della Provincia di Barletta Andria Trani.

Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore Ambiente, Energia, Aree Protette, è conforme alle risultanze istruttorie.

Trani, li 14/08/2012

Il Responsabile dell'Istruttoria
Arch. Daniela Barbara Lenoci

Il Dirigente Responsabile
del Settore
Dott. Vito Bruno